



Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili Amministrativi Delegati (RAD)
Ai Coordinatori dell’Ufficio di Facoltà
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Ai Direttori di Biblioteca
All’Ufficio del Rettore
- Segreteria Particolare del Rettore
- Segreteria Tecnica del Rettore
- Segreteria del Pro Rettore Vicario
- Segreteria Capo di Gabinetto
- Segreteria Ufficio Rettore e Pro Rettori
- Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Cerimoniale
Agli Uffici della Sicurezza
- Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
- Centro di Medicina Occupazionale
- Ufficio Esperto Qualificato
- Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
- Laboratorio Chimico per la Sicurezza
Alla Direzione Generale
- Segreteria Particolare
- Segreteria Tecnica
Al Project Manager
Al Responsabile Ufficio Organi Collegiali
Alla Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Direttore del Centro Stampa d’Ateneo
Al Direttore del CeRSITeS

LORO SEDI

Oggetto: Conferimento collaborazioni coordinate e continuative

Il Decreto legislativo n. 81/2015, in particolare l’art. 2, comma 1 stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.



La citata disposizione non trova applicazione in riferimento:

- a. a collaborazioni per le quale gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- b. alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c. alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni.

La norma non riguarderà le pubbliche amministrazioni fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile; tuttavia dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1 ossia quei rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Nelle more del suddetto riordino le amministrazioni pubbliche continuano pertanto ad applicare l'articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 che consente il ricorso alle collaborazioni solo alle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) deve trattarsi di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- c) l'incarico non deve implicare l'espletamento di attività continuativa dovendosi trattare di esigenze temporanee e altamente qualificate;
- d) di ogni prestazione deve essere puntualmente indicato l'oggetto, la durata, il luogo e il relativo compenso, con una proporzione tra il compenso erogato e le utilità conseguite dall'amministrazione;
- e) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

In considerazione dell'oggetto dell'attività svolta, fermo restando il rispetto dei requisiti di legittimità e l'osservanza delle procedure volto al loro conferimento, si ritiene, a titolo esemplificativo, che siano consentiti i seguenti incarichi:

- contratti di ricerca, inclusa la responsabilità di programmi di ricerca compresi quelli conferiti per il completamento dell'attività di ricerca in corso al momento del pensionamento;
- contratti d'insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, inclusi quelli attribuiti a docenti in quiescenza per effetto dell'esodo incentivato secondo le condizioni disciplinate dal Regolamento per l'incentivazione del personale docente di Ateneo;
- Partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici e tecnici.

Ciò posto è di tutta evidenza che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.



Per tutto quanto sopra esposto si confida nella puntuale applicazione della presente in relazione alle rilevanti implicazioni di legge e alle connesse responsabilità derivanti dagli obblighi previsti dalla normativa in argomento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE